

COMUNE DI BOTRUGNO

Acconto IMU e TASI 2017

Si avvisa la cittadinanza che **Venerdì 16 giugno 2017** scade il termine per il pagamento **dell'acconto del 50% dell'IMU e della TASI per il 2017**.

Il contribuente è in regola se effettua entro tale data il versamento utilizzando il modello F24.
Le aliquote e le detrazioni già stabilite dal Comune di Botrugno restano **invariate** nel 2017.

Si riportano in sintesi ulteriori indicazioni e novità:

IMU per abitazione principale: sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

IMU altri immobili: sulle case diverse dall'abitazione principale, sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, si applicano nel 2017 le aliquote già in vigore nel 2016. Si consiglia di verificare presso l'Ufficio Tecnico la classificazione catastale ed il valore attribuito dal Comune di Botrugno alle aree edificabili.

IMU su immobili comodato gratuito: la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 10, ha completamente eliminato le impostazioni precedenti. Viene ora introdotta una sola forma di comodato gratuito, con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione restrittiva, in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi. Per la verifica dell'applicabilità si consiglia di consultare la Risoluzione N.1/DF data 17 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi.

IMU sui terreni agricoli posseduti: non è più dovuta

IMU residenti all'estero: permangono i benefici introdotti dal Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis, comma 1 e 2 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Per costoro è considerata direttamente abitazione principale *“una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*. Non dovranno, pertanto, versare l'IMU. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare la Risoluzione N.10/DF data 05 novembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi. Per l'abitazione posseduta, invece, dai restanti cittadini italiani all'estero non è prevista tale assimilazione ad abitazione principale. Costoro sono soggetti all'IMU e l'aliquota da applicare in sede di acconto del 50% per il 2017 è quella agevolata già prevista (0,46%).

TASI abitazione principale: Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 14 lett. b)) sono state apportate importanti variazioni alla TASI.
Viene eliminata l'imposizione sull'abitazione principale per i proprietari e sulla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini di case quando per costoro l'immobile risulta essere abitazione principale.

TASI altri immobili: sulle case diverse dall'abitazione principale, sugli altri immobili (esclusi i terreni agricoli) e sulle aree fabbricabili, si applicano nel 2017 le aliquote TASI già in vigore nel 2016 e le disposizioni del Regolamento TASI vigente. Si consiglia di verificare presso l'Ufficio Tecnico la classificazione catastale ed il valore attribuito dal Comune di Botrugno alle aree edificabili.

TASI residenti all'estero: l'esclusione dall'imponibilità TASI introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per le case destinate a prima abitazione, in combinato con l'assimilazione ad abitazione principale introdotta dal Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis, comma 1 e 2 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza che possiedono *“una ed una sola unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia non locata o data in comodato d'uso*, porta all'esenzione dalla TASI per costoro a partire dal 2016 e quindi anche per il 2017. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare la Risoluzione N.10/DF data 05 novembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi. Per l'abitazione posseduta dai restanti cittadini italiani all'estero non è prevista, invece, tale assimilazione. Pertanto, rimangono soggetti alla TASI e dovranno versare l'acconto TASI 2017 con l'aliquota ordinaria vigente (0,23%).

IL SINDACO
PASQUALE BARONE